

24 LUG 2017

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE CALE ESENTE DIRITTI



18178.17

Oggetto

[Empty box]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20909/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 18178

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Ud. 15/02/2017

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Rel. Consigliere - PU

Dott. FEDERICO DE GREGORIO

- Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20909-2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. P.I. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo
studio dell'avvocato GIANCARLO GUARINO, rappresentata
e difesa dall'avvocato FRANCO BONAMICO, giusata

delega in atti;

- ricorrente -

2017

639

contro

~~REDAZIONE~~ elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69,

presso lo studio dell'avvocato ROSALIA MANGANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA BRASCHI, EMANUELA MANIN, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2014 r.g.n. 1305/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l'Avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO per delega verbale Avvocato BONAMICO FRANCO;

udito l'Avvocato ANTONIO DONATONE per delega verbale Avvocato EMANUELA MANINI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 530/2014, depositata il 4 giugno 2014, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Novara, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Trenitalia S.p.A. a [REDACTED] con lettera in data 2/2/2012, per non avere il lavoratore, il quale aveva continuativamente prestato la propria attività nella stazione FS di Novara per varie e successive aziende appaltatrici, anche dopo l'accertamento in via definitiva della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro con Trenitalia, ex art. 1 l. n. 1369/1960, ottemperato all'ordine di prendere servizio, con effetto dal 23/11/2011, presso un impianto sito a Torre del Greco e per essere risultato assente ingiustificato dal lavoro a partire dal 14/12/2011, primo giorno non coperto da certificato medico.

1.1. La Corte osservava a sostegno della propria decisione che il rifiuto del lavoratore, valutati comparativamente i comportamenti delle parti, costituiva legittimo esercizio del potere di autotutela, di cui all'art. 1460 c.c., e che inoltre, a fronte dell'onere posto a carico del datore di lavoro, non risultava specificamente dimostrata dalla S.p.A. Trenitalia la sussistenza di effettive ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero giustificare il provvedimento di assegnazione alla nuova sede e ciò anche alla luce della previsione del CCNL (art. 40) che limita il trasferimento in regione diversa a casi eccezionali.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Trenitalia S.p.A. con quattro motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, la società si duole che il giudice di secondo grado, nel procedere a valutazione comparativa della condotta delle parti, abbia omesso di esaminare plurimi elementi di fatto, peraltro necessari ad una compiuta valutazione degli inadempimenti reciproci, e, in particolare, di prendere in esame il contenuto degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalle sentenze n. 31/2009 del Tribunale di Novara e n. 412/2010 della Corte



di appello di Torino, che aveva definito il giudizio relativo alla sussistenza di un'illecita fattispecie di interposizione di manodopera.

Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza di appello per avere, prima, affermato che il datore avrebbe dovuto immettere il [REDACTED] nella postazione lavorativa oggetto dell'accertamento giudiziale, e cioè presso la Stazione di Novara, e affermato, poi, che non era stata dimostrata l'esistenza di effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potessero giustificare il provvedimento di assegnazione a Torre del Greco, così incorrendo in una motivazione che, per il fatto di risultare priva dei requisiti minimi di coerenza e logicità, era da considerarsi soltanto apparente.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2103 c.c. e dell'art. 40 CCNL Attività Ferroviarie del 16/4/2003, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto generiche le deduzioni del datore di lavoro in merito al disposto trasferimento, in quanto concretamente inidonee a consentire una effettiva verifica dell'individuazione di un impianto sito in Campania a fronte di tutti gli altri di cui la società dispone sul territorio nazionale, a fronte della espressa previsione di cui all'art. 40 CCNL di settore, che riserva a casi eccezionali il trasferimento in regione diversa: ciò che, secondo la ricorrente, aveva comportato l'attribuzione al datore di lavoro di un onere non determinato nel suo oggetto e nella sua estensione, riferito a fattispecie diversa (trasferimento) rispetto a quella (prima assegnazione) oggetto di causa e comunque, per il fatto di includere l'inevitabilità del provvedimento, esorbitante anche rispetto all'onere imposto dall'art. 2103 c.c..

Con il quarto motivo, infine, la società ricorrente censura, ancora per violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., la sentenza di secondo grado per non avere considerato, ai fini della valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, la protratta assenza del lavoratore, non coperta da certificato medico, per 17 giorni a decorrere dal 14/12/2011.

2. Il ricorso deve essere respinto.

3. Il primo e il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano inammissibili.

Come più volte precisato da questa Corte, "il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione

sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio" (cfr., fra le molte, Cass. n. 26920/2008).

E' stato, inoltre, precisato, nell'ambito di tale consolidato orientamento, che "la valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è sempre rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici" (Cass. n. 4709/2012).

Nella specie, l'accertamento compiuto dal giudice di appello si sottrae alla censura ex art. 360 n. 5 (peraltro formulata con riferimento alla sola condotta consistita nel rifiuto del lavoratore di ottemperare all'ordine di trasferimento: 1° motivo), posto che il fatto che si assume omissivo, e cioè il contenuto delle pronunce rese dal Tribunale di Novara (sentenza n. 31/2009) e dalla Corte di appello di Torino (sentenza n. 412/2010) in merito agli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'accertata violazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960, risulta presente alla valutazione della Corte territoriale, che lo ha fatto oggetto di esame alle pagine 6-8 della sentenza, pur conferendo preminente rilievo, nel ritenere legittimo l'esercizio del potere di autotutela da parte del lavoratore, ad altre e diverse circostanze.

4. Il secondo motivo è infondato.

Si deve, infatti, rilevare che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Sezioni Unite n. 22232/2016, in fattispecie nella quale la motivazione era caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Nella specie, risulta invece che il giudice di merito abbia fatto seguire ad un primo ordine argomentativo, incentrato sul rilievo che Trenitalia avrebbe dovuto immettere il lavoratore nel posto di lavoro oggetto di accertamento giudiziale, altre considerazioni con valenza di autonomo fondamento decisorio e, fra queste, la considerazione, per la quale, anche collocando la vicenda nella prospettiva di un ordine di trasferimento, era

da ritenersi non provata - a fronte del preciso onere posto dalla norma a carico del datore - la sussistenza di effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.) che giustificassero l'assegnazione del [redacted] allo stabilimento di Torre del Greco (cfr. sentenza impugnata, pp. 12-14).

5. Il terzo motivo è improcedibile.

La società, infatti, nell'inosservanza dell'art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c., non risulta avere depositato il CCNL Attività Ferroviarie del 16/4/2003, cui viene fatto riferimento nella rubrica e nell'esposizione del motivo in esame, né comunque specificato in ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui tale documento è rinvenibile (Sezioni Unite, n. 25038/2013).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del controricorrente, come da loro dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratori del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2017.

Il Consigliere estensore
(dott. Paolo Negri della Torre)
Paolo Negri della Torre



Il Presidente
(dott. Giuseppe Napoletano)

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello

